

## Osservazioni sullo schema delle “Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199”

### Premessa

In relazione alla consultazione indicata in oggetto, Mefop formula le seguenti osservazioni e proposte di integrazione allo schema di Istruzioni Covip.

### 1. Inquadramento, natura giuridica e contabilità delle nuove prestazioni

Si propone di evitare una qualificazione che configuri esplicitamente l'accesso a una formale "fase di erogazione" previdenziale tradizionale. Al contrario, si ritiene più funzionale — sia sul piano operativo sia su quello comunicativo — prospettare la gestione delle nuove prestazioni in analogia con il meccanismo già previsto per la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), ipotizzando un inquadramento normativo e finanziario come continuazione della fase di accumulo. La "fase di erogazione", invero, dovrebbe riguardare esclusivamente la prestazione pensionistica erogata in forma di rendita vitalizia, coerentemente con le disposizioni della Deliberazione COVIP del 17.06.1998 e s.m.i. che prevede la specifica voce del Conto Economico “d) - Trasformazioni in rendita” nella quale “è riportata la parte delle posizioni individuali che viene trasformata in rendita, trasferita alla fase di erogazione, al momento del collocamento a riposo dei singoli iscritti”. A conferma di questa conclusione, inoltre, si rileva che in tema di fiscalità applicabile alle tre tipologie di nuove prestazioni il comma 6-bis dell'art. 11 del D.Lgs. 252/2005 espressamente rinvia al regime tributario previsto con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, presupponendo pertanto una equiparazione delle medesime nuove prestazioni a una prestazione in capitale erogata in modo frazionato.

Ad avvalorare la tesi che si tratti di fase di accumulo si evidenzia altresì che le sorti del montante in caso di decesso del beneficiario principale dovrebbero seguire una disciplina analoga a quella del riscatto per premorienza di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e non la disciplina che si applicherebbe in caso di decesso successivo all’avvio della fase di erogazione ammettendo ovviamente la possibilità che l’aderente modifichi il soggetto designato anche in corso di erogazione.

Considerare tali opzioni (Rendita a durata definita, Prelievi o Erogazione frazionata del montante accumulato) sempre e comunque come parziali erogazioni di capitale sul montante consentirebbe inoltre di:

- Giustificare linearmente la riduzione della tassazione (dal 15 al 9% o dal 20 al 15%) nella fase di erogazione frazionata del capitale;
- Evitare lo stravolgimento dei bilanci o rendiconti dei fondi e l'obbligo di istituire complessi comparti separati di decumulo (laddove la gestione ordinaria a quote non

- permette di distinguere agevolmente tra quote di un comparto riferibili alla fase di accumulo e quote del medesimo comparto riferibili alla fase di erogazione);
- Garantire l'allineamento automatico del montante residuo nel comparto più prudente (di default coordinato con la RITA);
  - Risolvere i dubbi interpretativi sul calcolo del contributo di vigilanza ed eventualmente permettere la prosecuzione della contribuzione (o l'apertura di una posizione separata/doppia iscrizione qualora l'aderente intraprenda una nuova attività lavorativa successiva all'attivazione di una Rendita a durata definita, dei Prelievi o dell'Erogazione frazionata del montante accumulato).

## 2. Regime dei diritti previdenziali, cumulabilità e coesistenza con la RITA

In coerenza con la natura di queste prestazioni, si evidenzia la necessità di precisare i seguenti vincoli di operatività:

- Durante il periodo di erogazione di una delle nuove tipologie di prestazioni, ferma restando la possibilità di avere attive prestazioni accessorie, dovrebbe essere esclusa la possibilità di accedere ad anticipazioni o riscatti parziali.
- Inoltre ad eccezione dei prelievi, la rendita vitalizia e le prestazioni ad essa alternative non possono essere parziali, non possono essere cioè attivate solo su una parte del montante al netto della prestazione eventualmente percepita in capitale. Si reputa che dovrebbe però essere garantito il diritto alla revoca e al trasferimento incondizionato della posizione presso altro fondo a prescindere dall'accesso alle condizioni di erogazione della rendita vitalizia offerte dal fondo cessionario.
- Coesistenza con la RITA: Onde evitare difficoltà operative e fiscali (con sovrapposizioni nei conguagli, conflitti sull'applicazione del criterio FIFO e sulla designazione dei beneficiari in caso di premorienza), si richiede di sancire l'alternatività tra le misure. L'attivazione delle nuove prestazioni flessibili dovrebbe infatti comportare l'obbligo di revoca o la chiusura della RITA eventualmente in corso di erogazione.

## 3. Precisazioni sulla operatività dei prelievi

Si chiede di chiarire la natura dei prelievi liberi, intesi come possibilità di riscuotere anche solo una quota delle rate annuali maturate di una Rendita a durata definita figurativa, accumulando il residuo. L'attivazione dei prelievi dovrebbe essere formalizzata con una specifica richiesta, alla cui data si consolida la Rendita a durata definita teorica di riferimento, che indicherà l'importo annuale delle quote o del montante smobilizzabile con successive richieste di prelievo rispetto alle quali il fondo può definire importi e periodicità minimi. Per quanto riguarda la tavola ISTAT da prendere in considerazione (vedi paragrafo successivo) si chiede di precisare che deve trattarsi di quella vigente alla data di presentazione della domanda dei prelievi, rimanendo poi fissa per tutta la durata per evitare l'arbitrarietà temporale. Sarebbe utile confermare la possibilità, una volta chiesto il prelievo (che è una prestazione una tantum), di chiedere, con riferimento al montante residuo, altre prestazioni (es. Rendita a durata definita). Rispetto ai prelievi si chiedono indicazioni più precise con modelli di calcolo ed esempi.

## 4. Tavole demografiche, limiti di durata e gestione

Al fine di garantire uniformità nel settore ed eliminare la discrezionalità dei singoli fondi, si auspica che l'Autorità di vigilanza pubblici e aggiorni periodicamente le tabelle ufficiali da prendere a riferimento.

- **Allineamento delle tavole:** Per la Rendita a durata definita si chiede di adottare le tavole unisex valide per i coefficienti INPS (biennali) come previsto dalla normativa. Si chiede in particolare di precisare che la Tavola utile per l'erogazione della Rendita a durata definita debba intendersi quella vigente fino al 2026, come individuata dal decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero delle finanze, del novembre 2024 che si riporta di seguito. Si suggerisce di rendere periodicamente note le Tavole sul sito Covip per i bienni successivi.

| • Età | Speranza di vita popolazione (anni interi) |
|-------|--|
| 50    | 34   |
| 51    | 33   |
| 52    | 32   |
| 53    | 31   |
| 54    | 30   |
| 55    | 29   |
| 56    | 28   |
| 57    | 27   |
| 58    | 26   |
| 59    | 26   |
| 60    | 25   |
| 61    | 24   |
| 62    | 23   |
| 63    | 22   |
| 64    | 21   |
| 65    | 20   |
| 66    | 20   |
| 67    | 19   |
| 68    | 18   |
| 69    | 17   |
| 70    | 16   |
| 71    | 15   |
| 72    | 15   |
| 73    | 14   |
| 74    | 13   |
| 75    | 12   |
| 76    | 12   |
| 77    | 11   |
| 78    | 10   |
| 79    | 10   |
| 80    | 9  |
| 81    | 8  |
| 82    | 8  |

|                |   |
|----------------|---|
| 83             | 7 |
| 84             | 7 |
| 85             | 6 |
| 86             | 6 |
| 87             | 5 |
| 88             | 5 |
| 89             | 4 |
| 90             | 4 |
| 91             | 4 |
| 92             | 3 |
| 93             | 3 |
| 94             | 3 |
| 95             | 2 |
| 96             | 2 |
| 97             | 2 |
| 98             | 2 |
| 99             | 2 |
| 100 e seguenti | 1 |

- Con riferimento alla Rendita a durata definita si chiede di valutare se eliminare la possibilità, non prevista dalla norma, che il fondo conceda all'aderente la facoltà di indicare un numero di anni superiore a quello della speranza di vita perché ne deriverebbe incertezza e difficoltà gestionale.
- Si suggerisce di precisare che l'erogazione frazionata (minimo 5 anni) non ecceda la speranza di vita residua. Si evidenzia infatti la possibilità di un paradosso: l'aderente che richiede un frazionamento oltre tale limite subirebbe la tassazione più gravosa (20-15%) anziché quella agevolata (15-9%) della Rendita a durata definita.
- Comparti: si reputa che il fondo possa escludere i comparti Life Cycle tra quelli utilizzabili durante l'erogazione delle nuove prestazioni frazionate per evitare conflitti con i meccanismi di rebalancing automatico.

## 5. Trasparenza, informativa e adempimenti contrattuali

La complessità delle nuove opzioni richiede uno sforzo di trasparenza straordinario per evitare asimmetrie informative nei confronti degli iscritti:

- Documentazione e Modellistica standard: Si chiede di chiarire se il "Documento sulle rendite" debba essere interamente integrato inserendo anche le nuove prestazioni (con nuova denominazione "Documento sulle prestazioni") o se prevedere distintamente un "Documento sulle rendite vitalizie" e un "Documento sulle prestazioni alternative alle rendite vitalizie", chiarendo se anche tale documentazione debba o meno essere allegata al Regolamento dei fondi pensione aperti. Si esorta inoltre COVIP a fornire nuovi schemi di liquidazione che contemplino le nuove forme di prestazione.
- Sostenibilità contrattuale: L'adeguamento delle convenzioni con i gestori assicurativi e i service amministrativi richiede passaggi formali nei CdA con tempi tecnici non inferiori a 1-2 mesi con conseguente difficoltà anche ad adempiere all'onere di

comunicazione preventiva alla COVIP delle modifiche contrattuali attinenti alle attività esternalizzate.

## 6. Richiesta di periodo transitorio e Manleva

La vigenza delle novità normative fissata al 1° luglio 2026, a fronte di una consultazione che si chiude a fine maggio, rende i tempi tecnici e informatici del tutto impraticabili per i fondi, i service e le funzioni di controllo (Risk Management e Revisione Interna). Senza tutele, le funzioni di controllo interno potrebbero essere costrette a segnalare gravi non conformità, bloccando l'approvazione della documentazione da aggiornare nei CdA.

Fermo restando l'auspicio di un intervento legislativo di proroga, in subordine si propone a COVIP l'istituzione di un periodo transitorio di tolleranza a decorrere dal 1° luglio, strutturato secondo le seguenti regole:

1. **Periodo transitorio e fase di prenotazione delle domande:** Configurare un periodo iniziale di 6 mesi (dal 1° luglio al 31 dicembre 2026) in cui i fondi non sono tenuti a lavorare operativamente le istanze, potendo gestirle come mere "prenotazioni" o domande "sospese" con istruttoria, successivo disinvestimento ed erogazione effettiva da concludere entro il termine ultimo flessibile di 12 mesi di cui al successivo punto 2. Ciò per il tempo necessario ad aggiornare le proprie procedure amministrative, ricevere i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, aggiornare la documentazione istituzionale, fornire adeguata informativa agli aderenti, rivedere la modulistica, implementare l'area riservata del sito web, impostare blocchi informatici dei service per i limiti agli importi erogabili e aggiornare i Service Level Agreement (SLA).
2. **Termine di liquidazione flessibile:** Consentire che l'istruttoria della pratica, il successivo disinvestimento e l'erogazione effettiva della prima rata si realizzi entro un termine massimo flessibile di 12 mesi decorrenti dal 1° luglio 2026 per la fase di prima applicazione, per poi allinearsi a regime al termine massimo di erogazione di 6 mesi dalla richiesta, in analogia a quanto previsto normativamente dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 252/2005 per riscatti e trasferimenti.
3. **Clausola di Manleva e limitazione di responsabilità:** per il periodo transitorio e fino al termine di liquidazione ultimo di cui ai punti precedenti i Fondi - ed in particolare i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, le funzioni fondamentali e i responsabili di fondi pensione aperti e PIP - dovrebbero essere espressamente sollevati da responsabilità verso la COVIP e verso gli iscritti in merito alla data di valorizzazione della quota, all'eventuale informativa incompleta, ai risvolti fiscali incerti e alla mancata presa in carico immediata della richiesta.
4. **Rischi di mercato:** nei mesi di latenza tra richiesta, disinvestimento e liquidazione, i mercati finanziari volatili espongono i fondi a forti contenziosi. Si richiede di consentire esplicitamente all'aderente la revoca della scelta in fase di disinvestimento qualora le oscillazioni del NAV rendano la liquidazione svantaggiosa.

## 7. Richiesta di chiarimento sulle Garanzie dei Comparti

Si invita l'Autorità a valutare l'opportunità di chiarire se sia necessario procedere all'aggiornamento delle convenzioni di gestione del Comparto Garantito per includere

espressamente le nuove prestazioni o se il fatto che tra gli eventi garantiti vi siano genericamente le prestazioni pensionistiche sia sufficiente a ricomprenderle.

In subordine, si propone una lettura restrittiva in linea con le attuali clausole statutarie: la garanzia finanziaria deve scattare esclusivamente come "fotografia" del valore della quota al momento della richiesta formale iniziale di liquidazione del montante (consolidamento), escludendo l'obbligo di mantenere e verificare la garanzia sulle singole rate (mensili o trimestrali) nel corso della successiva fase di decumulo, ferma restando la possibilità di optare per soluzioni diverse in accordo con gli eventuali garanti, analogamente alle prassi in essere presso alcuni fondi circa la garanzia relativa alle rate di RITA.

## 8. Segnalazioni statistiche

Si richiede di fornire quanto prima le specifiche tecniche per recepire nei modelli di segnalazione statistica della Commissione di Vigilanza le nuove forme di prestazione.